



Crema, prot. n.1017 n. del 28/01/2025

All'Associazione Faredanza ASD
Agli Atti
All'Albo online
Al sito web sez. Amministrazione Trasparente
Al Dsga
All'Ufficio Acquisti
All'Ufficio Contabilità

CIG B5612B9283

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE PER IL PROGETTO OLIMPIADI DELLA DANZA.
A.S. 2024/2025**

TRA

L'Istituto D'Istruzione Superiore "GALILEO GALILEI", - Via Matilde di Canossa, n.21 – 26013 Crema codice fiscale 82011270194 rappresentato legalmente dal Dirigente scolastico Prof.ssa Paola Orini, nata a..... (PR) il C.F.
(nel seguito, per brevità, «Istituto»)

E

L'Associazione Faredanza ASD, con sede legale in Rovereto (TN) – Via F. Paoli n. 55 – P.IVA 01779840220, C.F. 94025070221 , nella persona del responsabile sig. ZHUTI ENKEL nato a in Albania il – C.F. e residente a..... (PR) in via n.....
(nel seguito, per brevità, l'«Incaricata»)

(di seguito collettivamente definite anche come le «Parti»)

VISTI

- l'art. 40, comma 1, della Legge 449/1997 recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» il quale prevede che «è consentita, altresì, alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche»;
- l'art. 43, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107» (a seguire, anche il «Decreto»), il quale prevede che «È fatto

CRIS009009 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001017 - 28/01/2025 - IV.5 - U

divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione»;

- l'art. 44, comma 4, del Decreto, in base al quale «*Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni*»;
- l'art. 45, comma 2, lett. h) del Decreto, il quale prevede che «*Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: [...] h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti*» e comma 3, in base al quale «*Nei casi specificamente individuati dai commi 1 e 2, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio d'istituto. In tali casi, il dirigente scolastico non può, inoltre, recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio d'istituto*»;
- gli artt. 2222 e ss. del cod. civ. relativi al contratto di prestazione d'opera;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e, in particolare, l'art. 15 secondo il quale la pubblicazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni inerenti gli incarichi di collaborazione o consulenza e in particolare: «*[...] relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato [...]*»;
- il Piano Triennale dell'Offerta Formativa Triennio **2022-2025** che prevede la realizzazione di Progetti che richiedono prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all'Istituzione scolastica;
- visti il D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 e l'art. 3, comma 1, lett. f) bis della Legge del 14 gennaio 1994, n. 20;

PREMESSO CHE

- come chiarito nell'Avviso pubblico prot. n. 363 del 14/01/2025, l'Istituto necessita di individuare un esperto per la realizzazione del Progetto "Olimpiadi della danza" rivolto agli alunni dell'Istituto per l'a.s. **2024-2025**.

(da qui in poi, per brevità, l'«**Incarico**»)

- nessun docente all'interno dell'Istituto o di altre Istituzioni scolastiche si è reso disponibile ovvero risulta possedere le competenze necessarie richieste per la realizzazione dell'incarico e, di conseguenza, l'Istituto ha ritenuto di avvalersi di prestazioni professionali specialistiche di un esperto esterno;
- L'esperto risulta essere in possesso, delle competenze necessarie allo svolgimento dell'attività richiesta;

l'Istituto con determina di aggiudicazione prot. n. 838 del 23/01/2025 ha affidato all'esperto la realizzazione dell'attività oggetto del contratto.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

(Oggetto del Contratto)

1. Il presente contratto (a seguire, anche il «**Contratto**») ha ad oggetto l'incarico di svolgere n.10 lezioni di danza moderna ai fini della realizzazione della coreografia per la partecipazione degli alunni dell'Istituto alle Olimpiadi di Danza per l'a.s. 2024-2025.

Art. 2

(Modalità di esecuzione dell'incarico)

1. L'attività oggetto dell'incarico si svolgerà nel periodo febbraio/marzo seguendo il calendario concordato con l'incaricata che si impegna ad eseguire l'Incarico a regola d'arte, con tempestività e mediante la necessaria diligenza professionale, nonché nel rispetto delle norme di legge.

L'Incaricata garantisce che ogni documento e/o materiale e/o informazione tecnologica, utilizzati per l'espletamento dell'Incarico sono di sua esclusiva titolarità o che il loro uso è stato espressamente autorizzato da parte dei legittimi titolari e che: a) gli stessi sono liberi da vincoli, oneri o gravami; b) nessuna parte di essi, né la loro utilizzazione, viola *copyright* o diritti simili di terzi; c) in ogni caso, non faranno nascere in capo all'Istituto l'onere di pagare a terzi *royalties* o altre somme, a qualsivoglia titolo o ragione.

Art. 3

(Natura giuridica)

1. Con il presente Contratto, le Parti intendono costituire un rapporto di lavoro autonomo professionale ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile.

2. Le prestazioni saranno svolte dall'Incaricata senza alcun vincolo di subordinazione, di orario e di presenza, ed in totale autonomia per quanto concerne le modalità e i tempi di realizzazione, fermi restando gli obblighi di cui al presente Contratto. È pertanto escluso qualsiasi potere direttivo, organizzativo e/o disciplinare da parte dell'Istituto nei confronti dell'Incaricata.

Art. 4

(Durata del Contratto)

1. L'incarico ha una durata corrispondente al numero di lezioni previste (10 ore) per il corso di preparazione alle "Olimpiadi della Danza" che si terranno nel mese di marzo/aprile.
2. Le Parti convengono che non è ammesso il rinnovo del presente Contratto. L'eventuale proroga dell'incarico originario, concordata per iscritto tra le parti, è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al prestatore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Art. 5

(Corrispettivo e modalità di remunerazione)

1. Per l'incarico conferito è previsto un compenso omnicomprensivo a carico dell'Istituto pari a **€ 300,00 Iva compresa**. (Imponibile netto € 245.90 e Iva € 54,10) Qualora ne ricorrano le condizioni, l'imposta di bollo pari ad € 2,00 è a carico dell'esperto ai sensi del D.P.R. 642 del 26/10/1972. La spesa graverà sul **Progetto P.05** del Programma Annuale **E.F. 2025**.
2. Il corrispettivo di cui al presente articolo sarà corrisposto dall'Istituto previa presentazione di regolare fattura elettronica o idonea ricevuta fiscale.
3. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.
4. Non sarà dovuta nessuna altra somma per alcun titolo o causa, anche nel caso di recesso e/o risoluzione unilaterale o consensuale del presente Contratto. I costi e le spese necessarie all'espletamento dell'incarico sono a carico dell'Incaricata e devono intendersi già comprese nel corrispettivo di cui al precedente comma 1.
5. L'Incaricata sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso a lui corrisposto.
6. Il Contratto non dà luogo a trattamento previdenziale né a trattamento di fine rapporto.

Art. 6

(Responsabilità)

1. L'Incaricata sarà responsabile, nei confronti dell'Istituto, per tutti i danni diretti e/o indiretti ed ogni altro onere o spesa che trovino causa o occasione nelle attività svolte dallo stesso.

2. L'Istituto non potrà essere ritenuto in nessun caso responsabile per eventuali contestazioni, di carattere civile, amministrativo o penale, derivanti o connessi alle attività svolte dall'Incaricata.
3. L'Istituto dovrà conseguentemente essere manlevato e tenuto indenne rispetto a richieste, azioni e istanze di ogni sorta, giudiziarie e non giudiziarie, inerenti alle prestazioni rese dall'Incaricata, e presentate ad opera di terzi di ogni tipo.
4. L'Istituto dovrà parimenti essere manlevato e tenuto indenne rispetto a decrementi patrimoniali di ogni sorta, quali ad esempio risarcimenti, ristori, indennità e sanzioni, che dovessero trovare origine o occasione nelle prestazioni rese dall'Incaricata, e che siano fatti valere da soggetti terzi.

Art. 7

(Non esclusività del rapporto e cause di incompatibilità)

1. Il presente Contratto non impone all'Incaricata, alcun vincolo di esclusiva e, pertanto, lo stesso resterà libero di svolgere altre attività professionali, nei limiti di quanto previsto nei commi che seguono.
2. L'Incaricata dichiara e garantisce che non assumerà, direttamente o per interposta persona, obblighi o restrizioni che possano interferire, essere incompatibili o dar luogo a conflitti di interesse in relazione alle prestazioni oggetto del presente Contratto.
3. L'Incaricata dichiara che comunicherà immediatamente all'Istituto qualsiasi circostanza che possa assumere rilevanza ai fini del presente Incarico, anche con riferimento all'eventuale sopravvenienza di circostanze ostative alla prosecuzione dell'Incarico, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 8

(Diritto di recesso)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 cod. civ., l'Istituto potrà recedere dal Contratto, in qualsiasi momento, con comunicazione a mezzo PEC da inviare con almeno 15 (quindici giorni) di preavviso.
2. In caso di recesso esercitato nel rispetto del termine di preavviso sopra indicato, all'Incaricata non spetterà alcun risarcimento o indennità in relazione alla cessazione anticipata del presente Contratto, fatta salva la remunerazione delle attività regolarmente espletate.
3. Entrambe le parti potranno recedere dal contratto prima della scadenza per giusta causa.
4. Il prestatore potrà recedere dal presente contratto, esercitando un preavviso di almeno n. 10 giorni, senza arrecare pregiudizio al regolare svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, fatto salvo, in quest'ultimo caso, il risarcimento dell'eventuale danno.

Art. 9

(Divieto di cessione del Contratto)

1. L'Incaricata non potrà cedere totalmente o parzialmente il presente Contratto a terzi.

Art. 10

(Modificazioni del Contratto)

2. Qualsiasi modifica al presente Contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

Articolo 11

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si obbligano a rispettare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre.
2. Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini dell'Incarico, si precisa che:
 - a) Titolare del trattamento è l'Istituzione scolastica I.I.S. G.Galilei, legalmente rappresentata dal D.S. Prof.ssa Paola Orini, con sede in Via Matilde di Canossa n. 21- Crema (CR), , alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, scrivendo all'indirizzo PEC: cris009009@istruzione.it;
 - b) il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell'Istituzione scolastica I.I.G.Galilei è lo Studio AG.I.COM srl unipersonale, rappresentato legalmente da Luca Corbellini, nella sua qualità di Amministratore Unico, con sede legale in via XXV Aprile n.12 – 20070 San Zenone al Lambro (MI)
 - c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento dell'Incarico;
 - d) il trattamento è necessario ai fini dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679 e dall'art. 2-ter del D.Lgs. 196/2003;
 - e) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, paragrafo 1, n. 2 del Regolamento (UE) n. 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti;
 - f) i dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) n. 679/2016, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata;

- g) il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti dell'Istituto scolastico, opportunamente autorizzati e istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta. I dati possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- h) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- i) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:
- (i) di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza all'Istituto scolastico è presentata contattando il Dirigente scolastico Prof.ssa Paola Orini all'indirizzo PEC: CRIS009009@pec.istruzione.it;
 - (ii) di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE) qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE;
 - (iii) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
3. L'Incaricata è consapevole che l'esecuzione dell'Incarico potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto scolastico o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L'Incaricata si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.
4. L'Incaricata, per l'espletamento dei servizi previsti dal Contratto, è designato "Responsabile del trattamento" ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE. L'Incaricata dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dal Contratto e dalle

prescrizioni del Garante per la protezione dei dati. L'Incaricata si impegna a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all'attività prestata dall'incaricata, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant'altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo, e che l'Incaricata è espressamente obbligato a manlevare sotto ogni profilo l'Istituto scolastico da eventuali pretese e azioni dell'incaricata.

Art. 12

(Risoluzione del Contratto)

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) cessazione dell'attività professionale da parte dell'Incaricata;
- b) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Incaricata;
- c) mancata cessazione dell'inadempimento entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Istituto;
- d) violazione degli obblighi relativi al trattamento dei dati personali, alla riservatezza delle informazioni e alla proprietà intellettuale dei prodotti, previsti all'art. 10 del presente Contratto;
- e) sopravvenienza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse in capo all'Incaricata;
- f) violazione da parte dell'Incaricata di norme in materia di sicurezza sul lavoro, igiene, sicurezza;
- g) violazione del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62: "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'eventuale codice di comportamento dell'Istituto.

2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà all'Incaricata la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Nei casi in cui l'Istituto dichiara di volersi valere della risoluzione, rimane ferma ed impregiudicato il diritto dell'Istituto ad agire per il risarcimento del danno subito.

Art. 13

(Foro competente)

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente Contratto, è attribuita alla competenza esclusiva del Foro di Cremona, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.



Art. 14

(Rinvio)

1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si rimanda alla normativa applicabile in materia.

Crema, 28/01/2025

Firma per accettazione

Il Responsabile dell'Associazione Faredanza

sig. Zhuti Enkel

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Paola Orini

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD